



International Broker

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

		Nota per il contraente
Ragione sociale:	CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.	
Sede legale	viale Tunisia n. 41 – 20124 Milano (MI)	
Iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi:	numero: B000014417 data: 01-02-2007 sezione: B	
Telefono:	0131 88211	
Fax:	0131 815490	
Sito internet:	www.csabroker.it	
Indirizzo di posta elettronica: Indirizzo di posta elettronica certificata (Pec):	info@csabroker.it csabroker@pec.it	
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:	IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA	

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** agisce su specifico incarico del cliente.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.**, nonché l'addetto indicato nella Sezione I (che precede), non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta pari superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.**

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali Srl - Capitale Sociale: € 100.000 interamente versato
Sedi Operative: Tortona (AL) 15057 - Via Emilia n. 49; Milano (MI) 20144 - Via Foppa n. 50; Milano (MI) 20144 - Via Lipari n. 7 - Parma (PR) 43126- Via Francesco Crispi n. 40/A
Sede Legale e Amministrativa: Milano (MI) 20124 - Viale Tunisia n. 41
Tel. +39 0131 88211 r.a. - Tel. +39 02 42449124 - Fax +39 0131 815490 - pec: csabroker@pec.it
C.F. / P.IVA e Registro Imprese di Milano 02113200022 - www.csabroker.it
Registro Intermediari Assicurativi sezione B Broker n. B000014417

Partner of

Risk Control



International Broker

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.:

a. fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

SEZIONE V

Informazioni relative alle remunerazioni

a. I compensi di **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.**, sulla base di specifici accordi possono essere costituiti sia da onorari direttamente corrisposti dal contraente, sia da commissioni pattuite con l'impresa di assicurazione ed incluse nel premio assicurativo;

b. nel caso in cui il compenso dovuto a **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** sia corrisposto direttamente dal cliente, esso è determinato in misura fissa, sulla base degli specifici accordi tra le parti;

c. misura delle provvigioni in caso di polizze r.c. auto (informazione resa ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice):

Compagnia - Settore	UnipolSai	Allianz	Reale Mutua	Axa	Vittoria
Autovetture singole	11,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,50%
Autocarri fino a 40 q.li singoli	11,00%	7,00%	7,00%	5,60%	6,50%
Autocarri superiori a 40 q.li singoli	11,00%	7,00%	7,00%	5,60%	6,50%
Motoveicoli singoli	11,00%	7,00%	7,00%	5,60%	6,50%
Libro Matricola	9,00%	7,00%	7,00%	5,60%	6,50%
Natanti da diporto	11,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,50%

Compagnia - Settore	Allianz Direct	Allianz Next	Adriatic	Linear	Bene
Autovetture singole	13,00%	11,00%	11,00%	10,00%	11,00%
Autocarri fino a 35 q.li singoli	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Autocarri superiori a 35 q.li singoli	=	10,00%	=	=	10,00%
Motoveicoli singoli	13,00%	10,00%	=	10,00%	10,00%
Libro Matricola	=	10,00%	=	=	10,00%
Natanti da diporto	=	10,00%	=	=	10,00%

Compagnia - Settore	Great Lakes Ins. SE	iptiQ EMEA P&C S.A.	Quixa	HDI
Autovetture singole	13,00%	13,00%	13,00%	8,00%
Autocarri fino a 35 q.li singoli	13,00%	13,00%	8,00%	=
Autocarri superiori a 35 q.li singoli	=	=	=	=
Motoveicoli singoli	13,00%	13,00%	8,00%	=

CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali Srl - Capitale Sociale: € 100.000 interamente versato
 Sedi Operative: Tortona (AL) 15057 - Via Emilia n. 49; Milano (MI) 20144 - Via Foppa n. 50; Milano (MI) 20144 - Via Lipari n., 7 - Parma (PR) 43126 - Via Francesco Crispi n. 40/A
 Sede Legale e Amministrativa: Milano (MI) 20124 - Viale Tunisia n. 41
 Tel. +39 0131 88211 r.a. - Tel. +39 02 42449124 - Fax +39 0131 815490 - pec: csabroker@pec.it
 C.F. / P.IVA e Registro Imprese di Milano 02113200022 - www.csabroker.it
 Registro Intermediari Assicurativi sezione B Broker n. B000014417

Partner of

 Risk Control



International Broker

Libro Matricola	=	=	=	8,00%
Natanti da diporto	=	=	=	=

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi pagati dal contraente a **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicurative, quando regolati per il tramite di CSA, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della stessa;

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto;

nelle ipotesi in cui **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** non sia autorizzata dalle compagnie e/o agenzie di assicurazione ad incassare i premi, l'eventuale pagamento degli stessi, da parte del cliente, al broker o ad un suo collaboratore non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l'attività di distribuzione svolta da **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a **CSA Consulenze & Soluzioni Aziendali S.r.l.** i cui recapiti sono dettagliatamente riportati nella Sezione I del presente documento. I reclami dovranno essere inviati unicamente per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o alla casella di posta elettronica reclami@csabroker.it, all'attenzione della Funzione Reclami. Nel caso in cui il contraente non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro da parte di CSA entro 45 giorni dalla ricezione dei reclami, il contraente potrà rivolgersi all'**Ivass** – Servizio Vigilanza Intermediari – via del Quirinale n. 21, 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, o alla **Consob** secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;

c. il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

d. il contraente ha, inoltre, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP aggiuntivi;



International Broker

e. gli assicurati hanno, altresì, la possibilità di rivolgersi al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione** - c/o Consap, Via Yser n. 14, (00198) Roma, Pec: consap@pec.consap.it, fax: (+39) 06/84.18.231, e-mail: consap@consap.it, sito Internet: <https://www.consap.it> - per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione, di cui alla precedente lettera a.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-*bis* e 56-*ter* del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.